COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 GENNAIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE			PAG.
Comunicazione del Presidente:	PAG.	Miceli Costituzione dei comuni autono- mi di Martirano e Martirano Lom- bardo, in provincia di Catanzaro.	
	596		600
PRESIDENTE	996	PRESIDENTE	600
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):		SAMPIETRO UMBERTO, Relatore ANTONIOZZI	600 601 601
Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione delle vedove di Caduti in guerra agli impieghi nelle Ammi- nistrazioni dello Stato e degli Enti pubblici. (Approvato dalla I Commis- sione permanente del Senato). (1933)	596	Pugliese, Sottosegretario di Stato per l'interno	601
Presidente	596 596 596 596	gisano, di Calabricata, Feudo De Seta, Frasso, Basilicata del comune di Albi e la Petrizia del comune di Soveria Simeri. (1382);	
Zelioli Lanzini, Sottosegretario di Sta- to alla Presidenza del Consiglio	596	MICELI: Costituzione del comune auto- nomo di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro. (1022)	602
Bernardinetti: Costituzione in comune autonomo della frazione di Colli di Labro, in provincia di Rieti. (337).	597	PRESIDENTE	602 603 602
PRESIDENTE	598 597 598	Pugliese, Sottosegretario di Stato per l'interno 602, Larussa	603 603
GIANQUINTO	598 598	MICELI	603 603 603
l'interno	, 599	Proposte di legge (Rinvio della discussione):	
Ferri	599 599 599	BUBBIO e FERRARIS: Erezione in comune autonomo della frazione di Treiso, con distacco dal comune di Barbare-	
Larussa: Ricostituzione in comune au- tonomo della frazione Martirano del comune di Martirano Lombardo, in provincia di Catanzaro. (384);		sco. in provincia di Cuneo. (1654). Presidente	599 599 599 599

	PAG.
Marzano: Costituzione in comune au- tonomo della frazione di Botrugno del comune di Nociglia, in provincia	
di Lecce. (129)	600
PRESIDENTE	600 600 600
Votazione segreta: Presidente	600

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Marzano sostituisce il deputato Covelli per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

I deputati Larussa, Miceli e Bernardinettti intervengono, senza voto deliberativo, quali presentatori delle proposte di legge nn. 337, 382, 384, 1022 e 1023.

Discussione del disegno di legge: Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione delle vedove di Caduti in guerra agli impieghi nelle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (1933).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente l'elevazione dei limite di età per l'ammissione delle vedove di Caduti in guerra agli impieghi nelle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

Sul provvedimento, già approvato dalla Commissione del Senato, la Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Ha facoltà di riferire l'onorevole Tozzi Condivi.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Questo disegno di legge, onorevoli colleghi, merita una certa attenzione, in quanto, se l'argomento ed il tema sono degni di considerazione, c'è tuttavia la possibilità che sorga qualche contrasto una volta che esso dovesse diventare legge.

Infatti la relazione allegata al disegno di legge presentato al Senato appare quasi in contrasto con la formulazione degli articoli così come ci è pervenuta, in quanto, mentre il concetto ispiratore della relazione sembrava essere il completo adeguamento delle agevolazioni alle varie categorie benemerite, in tema di limiti di età per l'accesso ai pubblici impieghi, e quindi anche alle vedove, con l'attuale testo in esame sembra che si avvantaggi dell'ulteriore elevazione dei limiti di età soltanto la categoria stessa delle vedove.

Di fronte a questa situazione, se possiamo dichiarare la nostra benevola considerazione per il provvedimento, dobbiamo nello stesso tempo rilevare che il principio della parificazione tra le varie categorie viene, almeno allo stato attuale, eluso. Infatti per le vedove il termine utile è elevato a 44 anni, per gli invalidi a 39 e per i combattenti a 35.

Al Senato l'onorevole Terracini, intervenendo nella discussione presso la I Commissione, fu favorevole, affermando però che la legge appariva diretta a favorire determinate persone, e che è logicamente difficile che a 44 anni, oggi, una vedova di guerra si presenti a fare un concorso; se mai, lo avrebbe fatto subito dopo la guerra, non avrebbe aspettato tanto tempo.

In conclusione, ho voluto far presenti queste riserve su un provvedimento che, in linea di principio, merita la nostra approvazione; è necessario, soprattutto, che in questa materia si riesca a svolgere un'azione legislativa organica, senza ricorrere a provvedimenti singoli che apparirebbero quasi di privilegio per determinate categorie.

Ciò premesso, mi rimetto senz'altro alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIANQUINTO. Votiamo a favore, data la particolare situazione e le benemerenze di queste vedove

LUZZATTO. Anche noi siamo favorevoli. ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il Governo, lo riconoscerà anche l'onorevole relatore, è stato perplesso anche al Senato ed ha attribuito la responsabilità di questo equivoco agli uffici, anzi ad uffici che non appartengono al settore di mia competenza. Però giustamente è stato osservato che c'è qualche caso isolato che bisogna assolutamente prendere in considerazione e al quale bisogna provvedere. Ed è vero anche questo. la relazione goverrativa è difforme dal testo, tanto è vero che se ne è discusso moltissimo e poi si è trovato questo accomodamento, al quale il Governo si è ben volentieri sottomesso rimettendosi alla Commissione, perché non voleva contra-

stare l'opinione prevalente che era più basata su motivi di umanità che su un principio di giustizia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il limite massimo di età per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, è elevato, fino al 31 dicembre 1956, a 44 anni.

La disposizione del precedente comma si applica anche per l'ammissione ai concorsigià indetti alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè alla data stessa non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle relative domande ».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, l'articolo unico sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bernardinetti: Costituzione in Comune autonomo della frazione di Colli di Labro, in provincia di Rieti. (337).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bernardinetti, relativa alla costituzione in comune autonomo della frazione di Colli di Labbro, in provincia di Rieti.

Il relatore, onorevole Sampietro Umberto, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAMPIETRO UMBERTO, Relatore. Onorevoli colleghi, la proposta di legge dell'onorevole Bernardinetti per la costituzione in comune autonomo della frazione di Colli di Labro, in provincia di Rieti, è stata annunziata il 17 novembre 1953. Ma, per la verità, in Parlamento la proposta relativa alla costituzione del comune di Colli venne in discussione nel 1922 e vi ritorno ancora nel 1950 e dalla Camera dei deputati essa fu approvata il 28 giugno 1922, su proposta degli onorevoli Mattoli e Natti, ed ancora il 26 giugno 1950, sostenuta dal proponente odierno, onorevole Bernardinetti. Fu il Senato che respinse la prima proposta del 1922, con il fascismo al potere, in conformità al nuovo indirizzo di riunire i vecchi comuni anziché costituirne dei nuovi. E la approvazione del secondo progetto cadde nel 1953 per lo scioglimento del Senato.

Certo è che se non vi fosse stato il disposto dell'articolo 33 della legge comunale e provinciale 3 maggio 1934, n. 384, che prevede la possibilità di una sola amministrazione comunale per i centri con almeno 3 mila abitantı, il Mınistero dell'interno avrebbe già risolto favorevolmente il problema della costituzione del comune di Colli, distaccando detta frazione dal capoluogo Labro, già feudo dei Vitelleschi, posto a 650 metri sopra il livello del mare e con popolazione stabile di agricoltori. Colli è al basso; otto chilometri dividono i due luoghi di cui due di strada non sempre buona. E, al basso, la popolazione è più attiva nel commercio, più numerosa di quella del capoluogo, e in continuo aumento.

Il territorio complessivo è di 2400 ettari di superficie, a forma di cerchio irregolare: in due punti diametralmente opposti fra loro e vicini alla periferia sono i concentrici di Labro e Colli, la cui distanza è di otto chilometri di strada montagnosa e disagevole. Tutti gli uffici assegnati dalla legge ai capoluoghi sono nelle due località concentriche, le cui possibilità economiche e finanziarie per i rispettivi bilanci, anche a detta degli uffici competenti e per relazione degli organi amministrativi di vigilanza, rimangono inefficienti per una buona amministrazione.

A proposito di relazioni, mi piace far presente che la relazione della prefettura di Rieti, che accompagna la legge, è obiettiva e sotto ogni punto di vista completa e degna di essere segnalata in questa sede.

La nuova decisione renderà anche possibile una vita amministrativa diretta, democratica, della popolazione dei due centri a cui sovraintende dal 1917 un commissario, non essendo stato possibile risolvere altrimenti l'attrito fra la popolazione di due centri dove le elezioni dal 1872 al 1909 si svolsero a scrutinio unico, sempre con una prevalenza di consiglieri di Colli e così pure nel 1914 con lo stesso risultato; solo nel 1919 si ebbe scrutinio differente, che però non accontentò nessuno, anche se con un notevole numero di consiglieri di Labro. Nel 1947 e 1948 le autorità comunali e provinciali espressero parere favorevole alla costituzione del nuovo comune. I due centri hanno rispettīvamente: Labro, abitanti 730 con una superficie di ettari 1789 e un reddito dominicale complessivo di 175.875; Colli, abitanti 952 e una superficie in ettari di 1289, con reddito dominicale di 208 mila circa. È per questo che invito gli onorevoli colleghi ad approvare la proposta di legge Bernardinetti, aggiungendo che per ragioni obiettive, soprattutto relative

all'esigenza di unificare la formula dei provvedimenti in tale materia, propongo la seguente formulazione agli articoli

ART. 1.

La frazione di Colli di Labro del comune di Labro, in provincia di Rieti, è costituita in comune autonomo.

ART. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto presidenziale alla esecuzione della presente legge.

Il prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Labro e Colli di Labro.

Nella prima applicazione della presente legge, il prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Labro da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di Colli di Labro.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Labro.

Al personale in servizio presso i comuni di Labro e Colli di Labro che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CORONA ACHILLE. Debbo avanzare una osservazione di principio, di fronte a questo accumularsi di proposte di legge relative alla costituzione di nuovi comuni e, comunque, al mutamento di circoscrizioni comunali. Noi sappiamo bene che l'articolo 117 e l'articolo 133 della Costituzione riservano questa materia alla competenza delle regioni, e vero è che le regioni non ci sono. Altrettanto vero è che un progetto di legge elettorale, il solo che manchi per l'istituzione di questi enti, pende, approvato già dal Senato, di fronte alla nostra Commissione: a tale proposito vorrei cogliere l'occasione per pregare l'onorevole Presidente di voler porlo sollecitamente all'ordine del giorno dei lavori.

Non so se sia giusto che, di fronte alla eventualità di una sollecita, almeno noi speriamo, istituzione delle regioni, la I Commissione degli interni e il Parlamento in genere, decidano su materie che la Costituzione, come la legge che fu a suo tempo approvata dal Parlamento, riservano esclusivamente alla regione. Tuttavia io non faccio ora una questione pregiudiziale; dico solo che, piuttosto che discutere questi progetti di legge che modificano circoscrizioni comunali, noi preferiremmo discutere della legge elettorale, soprattutto per il fatto che siamo in prossimità delle elezioni amministrative.

GIANQUINTO. Avanziamo anche noi una richiesta formale sulla legge elettorale regionale.

PRESIDENTE. Sta bene. Vedremo se sarà possibile venire incontro a tale richiesta.

BERNARDINETTI. Permettetemi di ringraziare gli onorevoli colleghi della I Commissione. Dagli interventi ho potuto capire che una pregiudiziale, quasi adombrata, è stata ritirata. Comunque è veramente una situazione, quella illustrata dalla mia relazione, che merita un riconoscimento mediante l'immediato accoglimento della mia proposta di legge.

Le ragioni, già chiaramente esposte, penso, nella relazione scritta e in quella dell'onorevole relatore, sono quelle di una situazione tremenda di contrasto tra i due paesi, capoluogo e frazione, contrasti che durano da più di un secolo: 1869, 1914, 1921, quando sono persino dovute intervenire le autorità dello Stato con una compagnia di bersaglieri; e si pensi che sul portone del municipio si è potuto leggere: « Chi apre muore! ».

Insomma vi sono ragioni obiettive per l'accoglimento della proposta di legge.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo concorda pienamente con il nuovo testo proposto dal relatore per le ragioni fondate che sono state poste in luce dall'onorevole relatore stesso e dall'onorevole proponente, sottolineando che questa istanza degli abitanti di Colli di Labro fu rinnovata più volte, particolarmente nel 1922 e, successivamente, nel 1950. E quindi esprime parere favorevole affermando, come è suo dovere, che la forma costituzionale e il rispetto della legge rimangono assolutamente impregiudicati.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 del nuovo testo concordato:

«La frazione di Colli di Labro del comune di Labro, in provincia di Rieti, è costituita in comune autonomo».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 2, modificato secondo il testo concordato, è del seguente tenore:

« Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere con decreto presidenziale alla esecuzione della presente legge.

Il prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Labro e Colli di Labro.

Nella prima applicazione della presente legge, il prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Labro da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di Colli di Labro.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Labro.

Al personale in servizio presso i comuni di Labro e Colli di Labro che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento ».

FERRI. A me sembra che questa formulazione, specialmente per quanto riguarda il personale, sia troppo semplicistica.

A parte la ripartizione dell'organico che sarebbe meglio lasciare determinare ai due comuni interessati, a me pare che sia troppo superficiale pensare che si possa, dato che un comune viene diviso in due, esser sicuri che basterà che i due organici sommati non superino quello attuale del comune di Labro. Teniamo presente che si tratta di due comuni che, da quello che risulta, non raggiungeranno i 2.500 abitanti insieme. O, nel creare due comuni fra due situazioni di lotta, ci mettiamo in condizione di dover consorziare il personale, oppure non creiamo limitazioni inopportune e tassative.

LUCIFREDI. Vorrei fare rilevare all'onorevole Ferri che la formula contro cui egli insorge è quella stessa contenuta in almeno sette o ottocento provvedimenti legislativi, emanati per decreto o in sede parlamentare, e che mai si è verificato l'inconveniente di cui parla;

anche perché, se si verificasse quello che dice l'onorevole Ferri, si potrebbe rimediare a mezzo di provvedimenti d'iniziativa dell'amministrazione comunale. La norma limitatrice degli organici serve, invece, a disciplinare la situazione al momento del passaggio ed evitare quindi, quando si è ancora in sede commissariale, che si adottino provvedimenti inopportuni.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'interno. Voglio qui precisare che vige sempre la norma legislativa sulla autonomia amministrativa comunale, e che la formula di cui all'articolo 2 serve soltanto per garantire il momento del trapasso tra vecchia e nuova organizzazione dei comuni in discussione.

BUBBIO. Comunque resta impregiudicata la facoltà di consorziare tra i due comuni alcuni servizi.

FERRI. Dopo queste precisazioni, non insisto nella mia osservazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 della proposta di legge nel testo di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bubbio ed altri: Erezione in comune autonomo della frazione di Treiso, con distacco dal Comune di Barbaresco, in provincia di Cuneo. (1654).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bubbio e Ferraris, concernente l'erezione in comune autonomo della frazione di Treiso, con distacco dal comune di Barbaresco, in provincia di Cuneo.

SAMPIETRO UMBERTO, Relatore. Veramente, onorevole Presidente, non sono ancora in grado di riferire, essendomi giunta soltanto oggi la documentazione. Chiedo perciò un breve rinvio della discussione.

BUBBIO. Come proponente prego l'onorevole Presidente di voler rinviare di pochi giorni soltanto la discussione della mia proposta di legge. Io sarei d'accordo per la sua discussione immediata, ma l'onorevole relatore afferma di non aver avuto modo ancora di studiare la questione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può allora rimanere stabilito che la discussione di questa proposta di legge è rinviata ad una delle prossime sedute.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Marzano: Costituzione in Comune autonomo della frazione di Botrugno del Comune di Nociglia, in provincia di Lecce. (129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Marzano e relativa alla costituzione in comune autonomo della frazione di Botrugno del comune di Nociglia, in provincia di Lecce.

SAMPIETRO UMBERTO, Relatore. Onorevole Presidente, anche per questa proposta di legge il relatore ha bisogno di ulteriore documentazione; sulla base degli elementi tuttora in mio possesso, non potrei, infatti, proporre l'approvazione del provvedimento.

Chiedo pertanto il rivio della discussione. MARZANO. Davanti a questa esplicita dichiarazione dell'onorevole relatore, non mi resta che associarmi mio malgrado alla proposta di rinvio. Egli chiede documenti ed io mi auguro che essi arrivino presto, in modo da rendere possibile la discussione in una delle prossime sedute.

PRESIDENTE. Sta bene. Anche la discussione della proposta di legge dell'onorevole Marzano è rinviata ad altra seduta.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Larussa: Ricostituzione in comune autonomo della frazione Martirano del Comune di Martirano Lombardo, in provincia di Catanzaro (384); e Miceli: Costituzione dei comuni autonomi di Martirano e Martirano Lombardo, in provincia di Catanzaro. (1023).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dell'onorevole Larussa e dell'onorevole Miceli, relative alla costituzione dei comuni autonomi di Martirano e Martirano Lombardo, in provincia di Catanzaro.

Il relatore delle due proposte di legge, onorevole Sampietro Umberto, ha la parola per svolgere la sua relazione.

SAMPIETRO UMBERTO, Relatore. Vi sono due proposte di legge: una per la ricostituzione del comune autonomo della frazione di Martirano in provincia di Catanzaro, ed è quella dell'onorevole Larussa. presentata nel novembre 1953, e l'altra dell'onorevole Miceli, annunciata nel luglio 1954, che parla di costituzione del comune autonomo di Martirano e del comune autonomo di Martirano Lombardo, in provincia di Catanzaro.

Sostanzialmente qui si può parlare tanto di ricostituzione quanto di costituzione, nel senso che, in effetti, c'era prima il comune di Martirano che ha passato la qualifica comunale, cioè la propria autonomia, alla frazione. E però non è stato assorbito dalla frazione, di modo che abbiamo in pratica due frazioni, di cui una sorta in un secondo tempo, che sono state abbinate; Martirano chiede la ricostituzione del proprio comune, lasciando libera la costituzione in atto di Martirano Lombardo; perciò le due relazioni possono anche sembrare discordi ma effettivamente non lo sono. Il terremoto del 1905 causava gravissimi danni al territorio di Martirano. E fu allora che, su iniziativa di un comitato milanese, parte dell'abitato distrutto fu ricostituito su altra località del comune stesso, a sei chilometri dal capoluogo, assumendo appunto la denominazione di Martirano Lombardo. Nel contempo nel capoluogo -- veramente un contempo di alcuni decenni! — vennero riparati e ricostruiti gran parte dei fabbricati terremotati e la denominazione comunale con la relativa sede dei prescritti uffici pubblici rimase a Martirano vecchia. Nel 1929 con decreto del 19 settembre, n. 1938, il governo fascista privò Martirano della denominazione e della sede comunale, passandola a Martirano Lombardo.

Passando dunque la sede comunale a Martirano Lombardo che da frazione passò a capoluogo, il vecchio comune perdette la sua autonomia e venne declassato a frazione.

Le relazioni pervenute dalle autorità amministrative concludono per la possibilità di una buona amministrazione dei due centri. Martirano ha 1880 abitanti con una superficie di 1458 in ettari; Martirano Lombardo 2380 abitanti con una superficie di 1985 ettarı. I due centri portanno dunque avere una buona possibilità di amministrazione con mezzi di normale bilancio, tanto più che essi sono già forniti dei servizi necessari e dei locali per detti servizi, e che nel ricostituendo comune sono già stati approntati gli uffici necessari nell'antico edificio comunale, completamente riattato, secondo le dichiarazioni del prefetto che ha avuto a sua volta relazioni scritte da parte di tutti i volontari che hanno provveduto, concorrendo, alla relativa spesa. Le autorità di vigilanza amministrativa e locali hanno espresso parere favorevole.

Il relatore invita quindi gli onorevoli colleghi a votare le proposte di legge in esame relative alla costituzione del comune di Martirano, il quale verrebbe praticamente ricostituito con le dovute cautele e con la necessaria tutela patrimoniale e la determinazione

dei confini. E, a tale proposito, così come è già stato fatto anche per il comune costituito in provincia di Rieti, propongo la formulazione già presentata, abbinando in un unico testo le due proposte, Larussa e Miceli.

Tale nuova formulazione risulta la seguente:

ART. 1.

È soppresso il comune di Martirano Lombardo, costituito con decreto 19 novembre 1929, n. 1938.

ART. 2.

I due centri abitati di Martirano e Martirano Lombardo in provincia di Catanzaro, sinora costituenti il comune di Martirano Lombardo, sono costituiti in comuni autonomi.

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a far delimitare i territori dei due comuni.

Il prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Martirano e Martirano Lombardo.

Nella prima applicazione della presente legge, il prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Martfrano Lombardo da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di Martirano.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Martirano Lombardo.

Al personale in servizio presso il comune di Martirano Lombardo che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANTONIOZZI. Sono favorevole, sia per i motivi esposti nelle relazioni che accompagnano le due proposte di legge e sia quanto contenuto nella esauriente esposizione fatta dal relatore, onorevole Sampietro Umberto. Voteremo quindi a favore della costituzione dei due comuni.

GIANQUINTO. Anche il nostro gruppo è d'accordo

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo esprime senz'altro parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del nuovo testo concordato che, se non vi sono obiezioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È soppresso il comune di Martirano Lombardo, costituito con decreto 19 novembre 1929, n. 1938.

(È approvato).

ART. 2.

I due centri abitati di Martirano e Martirano Lombardo in provincia di Catanzaro, sinora costituenti il comune di Martirano Lombardo, sono costituiti in comuni autonomi.

(È approvato).

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a far delimitare i territori dei due comuni.

Il prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Martirano e Martirano Lombardo.

Nella prima applicazione della presente legge, il prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Martirano Lombardo da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di Martirano.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Martirano Lembardo.

Al personale in servizio presso il comune di Martirano Lombardo che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

(È approvato).

Ritengo che, in conseguenza, il titolo del testo unificato delle proposte Larussa e Miceli possa risultare il seguente: « Costituzione dei comuni autonomi di Martirano e Martirano Lombardo in provincia di Catanzaro».

Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà votata a scrutimio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Larussa: Costituzione in comune autonomo della frazione di Sellia Marina e delle frazioni di Uria di Magisano, di Calabricata, Feudo De Seta, Frasso, Basilicata del comune di Albi e la Petrizia del comune di Soveria Simeri (382); e Miceli: Costituzione del comune autonomo di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro. (1022).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposte di legge di iniziativa dell'onorevole Larussa, concernente la costituzione in comune autonomo della frazione di Sellia Marina e delle frazioni di Uria di Magisano, Calabricata, Feudo De Seta, Frasso, Basilicata del comune di Albi e la Petrizia del comune di Soveria Simeri, e dell'onorevole Miceli concernente la costituzione del comune autonomo di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro.

Il relatore, onorevole Sampietro Umberto, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAMPIETRO UMBERTO, Relatore. Onorevoli colleghi, anche qui abbiamo due proposte di legge con due relazioni che sostanzialmente si integrano. Sellia superiore, che sarebbe il comune principale al quale la frazione di Sellia Marina appartiene e che da Sellia Superiore dovrebbe essere staccata, è a 560 metri di altezza sul livello del mare; viceversa Sellia Marina è più in basso. Dobbiamo constatare anche qui che le distanze tra questi centri sono notevoli. Finora abbiamo parlato di otto, dieci, dodici chilometri, qui noi dobbiamo cominciare a parlare di 28 chilometri. Da qui la necessità che al nuovo centro di Sellia Marina facciano capo gruppi di case e altre località che sono oggi aggregate a capoluoghi diversi, in quanto mentre Sellia Superiore è in alto e Sellia Marina in basso, tra i due gruppi di abitazioni e terreni passa il territorio di altri comuni. E questo, anziché facilitare le cose, le complica perché obbliga a giri tali per cui passando per una via si può arrivare al capoluogo con 40 chilonietri, mentre passando per un'altra i chilometri salgono anche a 60. Di qui la proposta che alcune località che qui vengono specificate, di Uria di Magisano, di Calabricata, di Albi, Feudo De Seta, Frasso, Basilicata del comune di Albi e la Petrizia del comune di Soveria Simeri, vengano aggregati a Sellia Marina.

Tanto nel vecchio capoluogo come nella frazione i servizi sono distinti e sono completi sia in un posto come nell'altro. C'è poi la situazione delle varie località dipendenti dai comuni diversi ed appunto per questo si parla di aggregazione, ad esempio, di Petrizia di Soveria Simeri che è distante da Sellia Marina solo 4 chilometri.

Naturalmente occorre tener conto anche degli interessi economici e non solo delle distanze.

Circa La Petrizia, se dovessimo trasferire tutto l'abitato al nuovo comune, si verrebbe a creare un grave disagio per il comune dal quale attualmente dipende, e cioè Soveria Simeri. Inoltre, è da tener presente la diversa destinazione che dovrebbero avere i terreni di La Petrizia, a seconda che appartengano alla categoria dei terreni demanali o meno.

GIANQUINTO. Guardiamo agli interessi della popolazione!

SAMPIETRO UMBERTO, Relatore. Siamo d'accordo, ma devo dire che gli stessi abitanti di Soveria Simeri sono apparsi remissivi circa la aggregazione, tuttavia hanno chiesto di limitare il territorio da trasferire.

Anche per le località di Calabricata, Feudo De Seta, vi è la stessa situazione circa le distanze. Feudo De Seta è a soli 4 chilometri da Sellia Marina e a 45, 48 e 49 chilometri, a seconda della strada, dall'attuale comune di Albi. Inoltre, in questo caso, vi è l'effettivo desiderio della popolazione di riunirsi con Sellia, anche per motivi economici.

È evidente che l'interesse dei comuni deve concidere con l'interesse di tutta la zona; e, in conclusione, dopo che l'onorevole Sottosegretario avrà espresso il parere del Governo, presenterò le proposte tendenti a conciliare le più diverse esigenze.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'interno. Mi sia permesso un breve intervento non solo come rappresentante del Governo, ma anche come deputato calabrese. Debbo veramente esprimere la mia ammirazione per il modo con il quale l'onorevole relatore ha saputo così bene barcamenarsi in mezzo a tutto questo ginepraio di località ed ha saputo così bene trovare la via per uscirne come se possedesse, che so io, un filo di Arianna, per bene individuare località e zone.

Voglio, d'altra parte, precisare questo. che attraverso uno studio molto accurato che il Governo, a mezzo dei suoi uffici, ha fatto, individuando esattamente le località e preoccupandosi non soltanto della economia del comune che si vuole costituire ma anche di quella degli altri viciniori, intenderebbe prospettare alla Commissione, e particolarmente alla sensibilità degli onorevoli proponenti che sono tutti e due calabresi e per di più della stessa provincia, la soluzione più idonea che tenga conto delle necessità degli abitanti dei comuni di questa zona. Perciò mi permetto di anticipare, se l'onorevole relatore acconsente, la proposta di costituire, dunque, questo comune autonomo di Sellia Marina composto dell'attuale centro di Sellia Marina come capoluogo, con le frazioni di Uria di Magisano, di Calabricata, e Feudo De Seta, che sono attualmente incorporati nel comune di Albi, e delle località citate che fanno parte attualmente del comune di Soveria Simeri.

Così dicasi per La Petrizia (ma soltanto questa località) che verrebbe distaccata da Soveria Simeri, e Frasso e Rocca di Cropani.

Per Basilicata, invece, non è possibile il distacco perché renderebbe precaria la situazione del comune di origine.

SAMPIETRO UMBERTO, Relatore. In tal modo, gli abitanti del nuovo comune ammonteranno a 2933; la estensione approssimativa del territorio sarà di ettri 2733; reddito dominicale 544.977; reddito agrario lire 142.115 con un disavanzo economico di 2 milioni.

LARUSSA. Mi associo ai criteri esposti dall'onorevole rappresentante del Governo e dal relatore.

MICELI. Noi riconosciamo ed accogliamo come positive le osservazioni fatte a proposito di Basilicata.

Circa La Petrizia, essa è una frazione che conta non molti abitanti e che è sita in vicinanza di Sellia Marina da cui dista infatti solo 3 chilometri e mezzo; inoltre è sulla stessa strada rotabile. Invece, il comune a cui è attualmente aggregata, che è Soveria Simeri, lungo una strada che deve superare un dislivello di circa 220 metri, è distante ben 7 chilometri e mezzo.

In questa situazione, non c'è ragione di lasciare, come si vorrebbe nella relazione degli organi locali, una parte di tale località al comune di Cropani, cosa che farebbe solo gli interessi di un grosso proprietario del luogo, il quale è convinto di dover pagare una imposta diversa passando al nuovo comune.

Quindi noi, per venire ad una soluzione positiva, accediamo alla tesi dell'onorevole relatore, che cioè per i terreni demaniali (che non interessano quel proprietario) di Petrizia si possa addivenire ad una diversa distribuzione, ma per tutto l'aggregato urbano di Petrizia deve essere invece deliberata la aggregazione a Sellia Marina.

Per Basilicata sono d'accordo con l'onorevole relatore, sia per la parte inferiore, sia per quella superiore della località, che rimarrebbe così al comune di Cropani.

Per Frasso, sono senz'altro d'accordo per l'aggregazione, date le distanze.

ANTONIOZZI. Signor Presidente, il nostsro gruppo concorda senz'altro con le conclusioni cui è giunto l'onorevole relatore, e voterà a favore del testo unificato delle proposte di legge.

LUZZATTO. Onorevole Presidente, oggi si è discusso di parecchie costituzioni di nuovi comuni. Il fatto che fossero in stato di pendenza questi provvedimenti ha portato a situazioni anomali che è bene ricordare; e cioè che in questi comuni non si sono mai fatte elezioni. Ora io mi rivolgo al Governo chiedendo se intende o meno indire le elezioni, nei prossimi turni, anche in questi nuovi comuni, se saranno costituiti, e nei vecchi se non sarà ancora attuata la procedura relativa al trasferimento.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'interno. La risposta è affermativa.

PRESIDENTE. Come per le analoghe proposte già discusse, l'onorevole relatore ha predisposto il seguente nuovo testo concordato in base alle risultanze della discussione, e del quale do lettura:

ARTICOLO UNICO.

« È costituito in provincia di Catanzaro il comune autonomo di Sellia Marina composto da Sellia Marina, capoluogo del nuovo comune, dalle frazioni Uria di Magisano, Calabricata e località Feudo De Seta di Albi, e delle località di La Petrizia di Soveria Simeri, e Frasso e Rocca di Cropani.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a far delimitare il territorio del nuovo comune di Sellia Marina.

Il prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni interessati.

Nella prima applicazione della presente legge, il prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni dell'organico del personale dipendente dai comuni di Sellia,

Magisano, Albi, Soveria-Simeri e Cropani da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinerà le tabelle organiche del personale del comune di Sellia Marina.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai predetti organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati ai comuni di Sellia, Magisano. Albi, Soveria Simeri e Cropani.

Al personale in servizio presso i comuni suindicati che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il titolo potrebbe risultare il seguente: « Costituzione del comune autonomo di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro ».

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge unificata Larussa-Miceli, sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinia segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Elevazione del limite massimo di età per l'ammissione delle vedove di Caduti in guerra agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1933):

Presenti e votant	i		. 33
Maggiorauza .			. 17
Voti favorevoli			33
Voti contrari			0

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge:

Bernardinetti. « Costituzione in comune autonomo della frazione di Colli di Labro, in provincia di Rieti » (337).

Presenti e votanti		. 33
Maggioranza		. 17
Voti favorevoli		33
Voti contrari .		0

La Commissione approva).

Larussa e Miceli. « Costituzione dei comuni autonomi di Martirano e Martirano Lombardo, in provincia di Catanzaro » (384-1023).

Presen	ti e votanti		. 33
Maggio	ranza		. 17
Voti	favorevoli		33
Voti	contrari .		0

(La Commissione approva).

Larussa e Miceli: « Costituzione del comune autonomo di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro » (382-1022).

Presenti e votanti		. 33
Maggioranza		. 17
Voti favorevoli		33
Voti contrari .		0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Amiconi, Angelucci Mario, Antoniozzi, Bernieri, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Conci Elisabetta, Corona Achille, Cotellessa, Delli Castelli Filomena, Elkan, Ferri, Gianquinto, Gullo, Jacometti, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Marzano, Pelosi, Pertini, Ravera Camilla, Sampietro Umberto, Tarozzi, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gigliola e Viviani Luciana.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI